Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 marzo 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3518
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1949, n. 1162.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, ad accettare una donazione.

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000 Rendita 5 % disposta in suo favore dal sig. Fulvio Renzulli allo scopo di istituire un premio quadriennale intitolato al compianto maestro Sergio Viterbini da conferirsi al migliore allievo delle scuole di strumenti ad arco secondo le norme fissate nell'apposito regolamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1950, n. 99.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in comune di Sciacca (Agrigento).

N. 99. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 25 ottobre 1933, integrato con postilla 27 luglio 1949, relativo alla erezione della parrocchia di San Michele Arcangelo, in comune di Sciacca (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. 100.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato, con sede provvisoria in Fiesole (Firenze).

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato, con sede provvisoria in Fiesole (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1950

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1949.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva » ad esercitare l'assicurazione nel ramo incendio, furti, guasti accidentali agli apparecchi telefonici ed altri.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede sociale in Roma con la quale viene richiesta l'autorizzazione ad estendere la propria attività alle assicurazioni contro i danni dell'incendio, dei furti e dei guasti accidentali agli apparecchi telefonici, radiotelefonici, di orologeria, di misurazione dell'energia elettrica, gas, acqua ed affini;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Minerva », con sede sociale in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo incendio, furti, guasti accidentali agli apparecchi telefonici, radiotelefonici, di orologeria, di misurazione dell'energia elettrica, gas, acqua ed affini.

Roma, addì 14 agosto 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1950.

Istituzione della Capitaneria di porto di Monfalcone ed Ufficio circondariale marittimo di Grado - Funzionamento servizi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1949, n. 411, relativo alla costituzione della Capitaneria di porto di Monfalcone e dell'Ufficio circondariale marittimo di Grado ed alla conseguente soppressione dell'Ufficio circondariale marittimo di Monfalcone e dell'Ufficio marittimo locale di Grado;

Viste le disposizioni impartite per il funzionamento dei servizi della Capitaneria di porto e dell'Ufficio circondariale marittimo predetti ed accertata l'esecuzione di tali disposizioni;

Decreta:

Articolo unico.

I servizi della Capitaneria di porto di Monfalcone e dell'Ufficio circondariale marittimo di Grado cominceranno a funzionare con la data del 1° aprile 1950.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1950

Il Ministro: SIMONINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1950
Registro Marina mercantile n. 14, foglio n. 112. — CIGLI

(1232)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1950.

Istituzione nella provincia di Aosta, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della Commissione provinciale per il collocamento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sui provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Aosta e comunicate al Ministero con nota n. 0449 in data 16 gennaio 1950;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita nella provincia di Aosta, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ing. Clemente Andrea, rappresentante del Genio civile;

Tiburzio Rean, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Stevenin Mario, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Brunet Souvenir Marcello, Lugli Egidio, Guichardaz Ernesto, Costa Alfo, Vuillermoz Alberto, dott. Perotti Aldo e Peaquin Graziello, rappresentanti dei lavoratori;

Lucianaz Luigi, Roux Giovanni, Lucchini Settimo e dott. de Coularè de la Fontaine Ettore, rappresentanti dei datori di lavoro;

Lugon Casimiro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1223)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1950.

Ventritreesima emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1949, col quale è stata autorizzata la ventiduesima emissione dei predetti buoni;

Decreta:

E' autorizzata la ventitreesima emissione di buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di lire un miliardo, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti emissioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 4,50 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono quelle di cui al decreto Ministeriale 9 aprile 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1948, n. 112.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1950
Registro Cassa depositi e prest. n. 30, foglio n. 204. — PETROCELLI

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1950.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio successivo, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 2737, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Cremona;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1940, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo successivo, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 261, col quale fu approvato il 1° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio successivo, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 253, col quale fu approvato il 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona;

Visto lo schema del 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella predetta provincia di Cremona predisposto dal locale Ufficio del genio civile e illustrato con relazione in data 4 febbraio 1950;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema ai fini di legge;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Cremona è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 marzo 1950

Il Ministro: ALDISIO

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cremona

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5

VERSANTE ADRIATICO

I. — FIUME ADDA INFLUENTI DI SINISTRA

70	Roggia Lagazzo	Termina dando origine a roggie irrigue. Dardanona Di Mezzo Roggetta	Rivolta d'Adda e Spino d'Adda	Tutto il suo corso e suoi affluenti.
71	Roggia Tinella Infl. nel n. 72	Roggia Dardanona	Pandino Spino d'Adda e Dovera	Tutto il suo corso e suoi affluenti.
72	Roggia Darda Nova	Roggia Squintana	Comune di Spino d'Adda Dovera Lodi (Milano)	Dall'origine al confine con la provincia di Milano (comune di Lodi). e suoi affluenti.
73	Roggia Fontana di Spino	Si esaurisce in campagna	Spino d'Adda	Tutto il suo corso e suoi affluenti.
74	Roggia Fontanina	Roggia Mozzanica	Spino d'Adda	Dall'origine al confine con la provincia di Milano (comune di Boffalora d'Adda e suoi affluenti).
75	Roggia Bontampa	Si esaurisce in campagna	Spino d'Adda	Tutto il suo corso.
76	Roggia Merlò Vecchio	Si esaurisce in campagna	Rivolta d'Adda e Spino d'Adda	Tutto il suo corso e suoi affluenti.
77	Roggia Fontana del Carpano Infl. nel n. 78	Roggia Merlo Giovane	Rivolta d'Adda e Spino d'Adda	Tutto il suo percorso.
78	Roggia Merlò Giovane	Si esaurisce in campagna	Rivolta d'Adda e Spino d'Adda	Tutto il suo corso e affluenti.
79	Roggia del Prete	Roggia Riola	Spino d'Adda	Tutto il suo corso.
80	Roggia Gradella Infl. nel n. 3	Roggia Tormo	Rivolta d'Adda Pandino Dovera	Tutto il suo corso e affluenti.
81	Roggia Roggione	Roggia Mozzanica	Spino d'Adda	Tutto il suo corso.
82	Roggia Villana Infl. nel n. 2	Fiume Adda	Spino d'Adda	Dall'origine al confine con la provincia di Milano (comune di Boffalora d'Adda).
83	Roggia Nuova Infl. nel n. 84	Roggia Vaimarzo o Smarza	Vaiano Cremasco Bagnolo Cremasco Chieve	Tutto il suo corso.
84	Roggia Val Marzo o Smarza Infl. nel n. 21 della prov. di Milano	Rio Stagno	Bagnolo Cremasco Chieve Casaletto Ceredano	Dall'origine al confine con la provincia di Milano (comune di Abbadia Cerreto).
85	Roggia Sorgino o Roggino o Fontana Infl. nel n. 3	Entra in prov. di Milano (Fiume Adda)	Casaletto Ceredano Abbadia Cerreto (Milano)	Tutto il suo corso in provincia di Cremona.
86	Roggia Canadella Infl. nel n. 87	Roggia Melesa	Bagnolo Cremasco e Chieve	Tutto il suo corso.
87	Roggia Melesa Infl. nel n. 2	Fiume Adda	Bagnolo Cremasco Chieve Casaletto Ceredano Credera Rubbiano	Tutto il suo corso.
88	Roggia Bodrio Infl. nel n. 2	Fiume Adda	Casaletto Ceredano Credera Rubbiano	Tutto il suo corso.
89	Roggia dei Boschi Infl. nel n. 2	Fiume Adda	Credera Rubbiano	Tutto il suo corso.
90	Roggia Videsco La Bassa Infl. nel n. 2	Fiume Adda	Credera Rubbiano Moscazzano	Tutto il suo corso.
91	Videscola Alta o Roggia Molino Infl. nel n. 4	Colatore Canale o Videscola	Credera Rubbiano Moscazzano	Tutto il suo corso.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
92	Roggia Rodino o Roggino Infl. nel n. 4	Colatore Canale o Videscola	Moscazzano-Credera Rubbiano	Tutto il suo corso.
93	Canale di Bonifica di Rovereto Infl. nel n. 4	Colatore Canale o Videscola	Credera Rubbiano Moscazzano	Tutto il suo corso.
94	Roggia Cresmiero Infl. nel n. 5	Fiume Serio	Bagnolo Cremasco- Crema	Tutto il suo corso e affluenti: Rinetto Cresmierolo Roggia Rino Fontana.
95	Roggia Comuna Infl. nel n. 5	Fiume Serio	Misano Gera d'Adda (Bergamo) Capramba Torlino Bagnolo Cremasco Vailate Crema Ripalta Cremasca Moscazzano Montodine Vaiano Cremasco Palazzo Pignano	Dal confine con la provincia di Bergamo (comune di Misano Gera di Adda) allo sbocco in fiume Serio.
96	Scaricatore Serio Morto Infl. nel n. 2	Adda	Castelleone Ripalta A. Gombito	Tutto il suo corso.
97	Colatore Lago Infl. nel n. 2	Adda (Adda Morta)	Gombito	Tutto il suo corso.
98	Colatore Fossadone Infl. nel n. 2	Fiume Adda	Gombito Formigara	Tutto il suo corso.
99	Roggia Salvignana Infl. nel n. 2	Fiume Adda	Formigara Pizzighettone	Tutto il suo corso.
100	Colatore S. Cristina Infl. nel n. 2	Fiume Adda	Pizzighettone	Tutto il suo corso.
101	Roggia Gatta Masera Influente nel n. 2	Fiume Adda	Pizzighettone	Tutto il suo corso.
102	Roggia Ritorto Infl. nel n. 12	Colatore Serio M.	Castelleone Soresina S. Bassano	Tutto il suo corso con gli affluenti Colatore Casso e Cavo Tramorsetto.
103	Roggia Ferrarola Bassa	Colatore Roggione	Pizzighettone	Tutto il suo corso.
104	Roggia Ferrarola Alta	Colatore Roggione	Grumello e Pizzighettone	Tutto il suo corso.
		II. — Bacino del fiume Oglio	**Influenti di destra**	
105	Roggia Tinta Infl. nel n. 27	Fiume Oglio	Soncino Genivolta Azzanello Castelvisconti	Tutto il suo corso e suoi affluenti Cavo Rizza, Oglioio o Serioletta e altri minori.
106	Colatore Dossello - Infl. nel n. 27	Fiume Oglio	Gabbionetta Binanuova	Tutto il suo corso.
			Influenti di sinistra	
107	Colatore per Nunzio Influente nel n. 57	Fiume Mella	Ostiano	Tutto il suo corso.
108	Colatore Galbuggine Influente nel n. 27	Fiume Oglio	Ostiano	Dal confine con la provincia di Brescia (comune di Pralboino) al suo sbocco nel fiume Oglio.
			Influenti di destra	
109	Roggia Sant'Antonio e Seriolazza Infl. nel n. 27	Fiume Oglio	Pozzaglio ed Uniti Corte de' Frati Grontardo Pescarolo Pissina Cremonese	Tutto il suo corso.
110	Diversivo Acque Alte del Cidalara Infl. nel n. 27	Fiume Oglio	Isola Dovarese	Tutto il suo corso.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
111	Colatore Rodoloso Infl. nel n. 53	Colatore Cidelara e Laghetto	Drizzona Piadena	Tutto il suo corso.
112	Roggia Polizia Infl. nel n. 53	Colatore Cidelara e Laghetto	Piadena	Tutto il suo corso.
113	Canale delle Acque Alte Infl. nel n. 27	Fiume Oglio	Cremona-Scandolara San Martino Solarolo San Giovanni in Croce Casteldidone Spineda in prov. di Cremona	Dal confine alla sua origine (passa in prov. di Mantova e sbocca in Oglio).
114	Dugale Gaiola Infl. nel n. 38	Dugale Spinospesso	Scandolara Ravara Gussola	Tutto il suo corso.
115	Canale Diversivo Casalasco Infl. nel n. 38	Dugale Spinospesso	Casalmaggiore	Tutto il suo corso.
116	Colatore Dugale Infl. nel n. 35	Scolo Brugnolo e Frassinara	Rivarolo del Re	Tutto il suo corso.
117	Canale Brugnolino Infl. nel n. 35	Scolo Brugnolo e Frassinara	Rivarolo del Re	Tutto il suo corso.
118	Roggia Gambaluccia Influente nel n. 119	Colatore Cambalina	Casalmaggiore e Rivarolo del Re	Tutto il suo corso.
119	Colatore Gambalina Infl. nel n. 32	Dugale Cumola	Rivarolo del Re	Tutto il suo corso.
120	Colatore Dugalino Infl. nel n. 32	Dugale Cumola	Rivarolo del Re	Tutto il suo corso.
121	Colatore Fossetta Infl. nel n. 33	Colatore Gambalone e il Cavo	Rivarolo del Re	Tutto il suo corso.

III. — BACINO DEL PO INFLUENTI DI SINISTRA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
122	Roggia Benzona Infl. nel n. 15	Colatore Riglio	Annicco Gruzello Paderno Acquanegra - Spinadesco Grotta d'Adda	Tutto il suo corso.
123	Roggia Rione Infl. nel n. 124	Roggia Spinadesca	Annicco Paderno Ossolaro Sestro ed Uniti Spinadesco	Tutto il suo corso.
124	Roggia Spinadesca Infl. nel n. 15	Colatore Riglio	Casalmorano Annicco - Soresina Paderno Casolaro Sesto Cremonese Spinadesco	Tutto il suo corso
125	Roggia Bisnengo Infl. nel n. 15	Colatore Riglio	Sesto ed Uniti Spinadesco	Tutto il suo corso.
126	Colatore Valle o Vallotto - Infl. nel n. 127	Roggia Rodano	Castelverde Sesto ed Uniti Cremona	Tutto il suo corso.
127	Roggia Rodano Infl. nel n. 16	Morbasco	Paderno Casolaro Sesto ed Uniti Castelverde - Cremona	Tutto il suo corso.
128	Colatore Fregalino o Boschetto Infl. nel n. 17	Cavo Cerca	Cremona	Tutto il suo corso.
6	Roggia Acqua Rossa Influente nel n. 5	Serio	Ripalta Nuova Zappello Capergnanica Ombriano Bagnolo Cremasco Vaiano Cremasco Scannabue Trescorre Cascine Gandini Torlino e Pieranica	Tutto il suo corso e affluente Remortizzo.
16	Colatore Morbasco - Infl. nel n. 1	Po	Gerre de' Caprioli - Cremona - Due Miglia Sesto Cremonese - Castelverde Ossolaro Casalbuttano e Paderno	Tutto il suo corso.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
17	Cavo Cerca e Naviglio Infl. nel n. 16	Morbasco	Cerre de' Caprioli - Cremona Due Miglia Tredossi Pozzaglio San Martino in Beliseto Casalbuttano Casalmorano Azzanello Cenivolta Cumignano Ticengo Salvirola Romanengo e Casaletto di Sopra	Tutto il suo corso fino al confine con la provincia di Bergamo.
	B			
122	Benzona	Riglio	Cremona	
125	Bisinengo	Riglio	Cremona	
88	Budrio	Adda	Crema	
89	Boschi	Adda	Crema	
117	Brugnolino	Frassinara	Casalmaggiore	
75	Buontempa	Finisce per esaurimento	Crema	
	C			
86	Canedella	Melesa	Crema	
113	Canale delle Acque Alte	Oglio	Casalmaggiore	
95	Comuna	Serio	Crema	
94	Cresmiero	Serio	Crema	
100	Santa Cristina	Adda	Cremona	
	D			
72	Derdanona	Squintana	Crema	
110	Diversivo Acque Alte Cidellara	Oglio	Cremona	
115	Diversivo Casalasco	Spinospesso	Casalmaggiore	
106	Dossello	Oglio	Cremona	
116	Dugale (II)	Frassinara	Casalmaggiore	
120	Dugalino	Cumola	Casalmaggiore	
	F			
104	Ferrarola Alta	Roggione	Cremona	
103	Ferrarola Bassa	Roggione	Cremona	
73	Fontana di Spino	Finisce per esaurimento	Crema	
77	Fontana del Carpano	Meriò Giovane	Crema	
74	Fontanina	Mozzanica	Crema	
98	Fossadone	Adda	Crema	
121	Fossetta	Gambalone	Casalmaggiore	
128	Fregalina	Cerca	Cremona	
114	Gaiola	Spinespesso	Casalmaggiore	
108	Gambuggine	Oglio	Cremona	
119	Gambalina	Cumula	Casalmaggiore	
118	Galbaluccia	Gambalina	Casalmaggiore	
80	Gradella	Torme	Crema	

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
	L			
97	Lago	Adda	Crema	
70	Lagazzo	Dardanona	Crema	
	M			
101	Masera (Gatta	Adda	Cremona	
87	Melesa	Adda	Crema	
78	Merlò Giovane	Finisce per esaurimento	Crema	
76	Merlò Vecchio	Finisce per esaurimento	Crema	
	N			
83	Nuova	Valmarzo	Crema	
	P			
107	Pernunzio	Mella	Cremona	
112	Polizia	Cidellara Laghetto	Cremona	
79	Prete (Roggia del	Riola	Crema	
	R			
127	Rodano	Morbasco	Cremona	
92	Rodino	Videscola	Crema	
111	Rodoloso	Cidellara Laghetto	Cremona	
81	Roggione di Spino	Mozzanica	Crema	
93	Rovereto (Canale bonifica)	Videscola	Crema	
123	Rione	Spinadesca	Cremona	
102	Ritorto	Serio Morto	Crema Cremona	
	S			
109	Sant'Antonio	Oglio	Cremona	
98	Salvignana	Adda	Cremona	
96	Scaricatore Serio Morto	Adda	Cremona	
85	Sorgino	Adda	Crema	
124	Spinadesca	Riglio	Crema Cremona	
	T			
71	Tinella	Dardanona	Crema	
105	Tinta	Oglio	Cremona	
	V			
126	Valletto	Rodano	Cremona	
84	Valinazzo	Rio Stagno	Crema	
91	Videscola Alta	Videscola	Crema	
90	Videscola Bassa	Adda	Crema	
82	Villana	Adda	Crema	

Visto, *Il Ministro*: ALDISIO

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1950.

Conferma in carica del commissario straordinario della Compagnia portuale « Flavio Gioia » di Salerno.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 14 novembre 1935, n. 2165, convertito nella legge 16 aprile 1936, n. 797, relativo alla nomina di commissario straordinario presso le Compagnie portuali;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 1949, relativo alla nomina del tenente colonnello di porto Alfredo Condò a commissario straordinario per la Compagnia portuale « Flavio Gioia » di Salerno, a decorrere dal 1° ottobre 1949;

Considerata l'opportunità di confermare nella carica il predetto commissario straordinario fino al 30 settembre 1950;

Decreta:

Articolo unico.

Il tenente colonnello di porto Alfredo Condò è confermato nella carica di commissario straordinario per la Compagnia portuale « Flavio Gioia » di Salerno fino al 30 settembre 1950.

Roma, addì 24 marzo 1950

Il Ministro per la marina mercantile
SIMONINI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

(1233)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Ruoli di anzianità del personale dei Servizi spettacolo informazioni e proprietà intellettuale

Giusta l'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale, secondo la situazione al 1° gennaio 1950.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(1250)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 27 febbraio 1950, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Ciro Montuori, Vice console onorario di Haiti a Genova.

(1201)

In data 27 febbraio 1950, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Vincenzo Bombace, Vice console onorario di Haiti a Napoli.

(1202)

In data 27 febbraio 1950, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor William A. Campbell, Vice console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(1203)

In data 27 febbraio 1950, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Doris H. Allen, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(1204)

In data 27 febbraio 1950, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Felton M. Wyatt, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(1205)

In data 27 febbraio 1950, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Ruth Perrin, Vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(1206)

In data 27 febbraio 1950, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Michael A. Falzone, Vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(1207)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pasian di Prato, Colloredo di Prato e Campoformido (Udine).

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Udine, dell'estensione di ettari 736 circa, compresa nei comuni di Pasian di Prato, Colloredo di Prato e Campoformido, delimitata dai seguenti confini:

a nord: il confine è limitato dalla strada comunale Pasian di Prato-Colleredo di Prato fino alla strada detta del « Pascolo », indi scende verso sud seguendo questa fino all'incontro con la strada vicinale detta del « Traversin » e percorre quest'ultima fino allo sbocco, a nord del cimitero di Colleredo, sulla strada comunale Colleredo-Bressa di Campoformido;

ad ovest: dall'incontro della strada vicinale del « Traversin », sopradetta, con la comunale Colloredo-Bressa di cui segue il percorso fino al ponte sul canale di Bressa che ne segue il corso fino al canale di Passons e questo, a sua volta, fino alla derivazione della canaletta di uso domestico di Carpeneto che la segue fino all'intersezione con la strada statale Campoformido-Udine;

a sud: la delimitazione segue la strada statale suddetta fino al ponticello sulla canaletta di uso domestico di Basaldella;

ad est: dal suddetto ponticello il confine segue il percorso della predetta canaletta, verso nord, e poi quello del canale Passons fino alla strada comunale Pasian di Prato-Colleredo di Prato.

(1145)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Monterotondo Marittimo (Grosseto)

La zona di ripopolamento e cattura di Monterotondo Marittimo (Grosseto), dell'estensione di ettari 482, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 febbraio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1953-54.

(1148)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Genova-Voltri, Rivarolo (Certosa), Teglia

Con decreto Ministeriale 23 marzo 1950, n. 4239, previa decisione sulle opposizioni presentate e con lo stralcio, le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, è approvato il piano parziale di ricostruzione dell'abitato di Genova-Voltri, Rivarolo (Certosa), Teglia, vistato in 9 planimetrie in iscala 1:500 e 4 planimetrie in iscala 1:2000, con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(1251)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 62

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 marzo 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,25
» Firenze	624,95	145,25
» Genova	624,80	145,15
» Milano	624,78	145,30
» Napoli	624,70	144,90
» Roma	624,77	145,30
» Torino	624,875	145,25
» Trieste	624,825	145,20
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 29 marzo 1950

Rendita 3,50 % 1906	74,125
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	49,65
Id. 5 % 1935	98,325
Redimibile 3,50 % 1934	76,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,775
Id. 5 % 1936	93,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,15
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,175
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,70
Id. 5 % convertiti 1951	100,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 29 marzo 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,77
1 franco svizzero	» 145,30

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938 n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 agosto 1937, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Licata (Agrigento) ed ha posto la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 30 marzo 1945, col quale il dott. Carmelo Basile venne nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che la procedura di liquidazione dell'azienda medesima non si svolge con la necessaria speditezza e che occorre pertanto procedere alla sostituzione del menzionato commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Di Gregorio di Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicati nelle premesse, in sostituzione del dott. Carmelo Basile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(1172)

Sostituzione del commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 12 maggio 1949, che ha revocato l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona), e ha messo l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento, in data 25 maggio 1949, col quale il dott. Pasquale Tommaso fu Giuseppe è stato nominato commissario liquidatore della predetta azienda;

Considerato che la procedura di liquidazione dell'azienda medesima non si svolge con la necessaria speditezza e che occorre pertanto procedere alla sostituzione del menzionato commissario liquidatore;

Dispone:

Il rag. Elio Brogiato di Ettore è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicati nelle premesse, in sostituzione del dott. Pasquale Tommaso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 marzo 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(1173)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Catania in data 19 luglio 1947, n. 29698, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania è costituita come appresso:

Presidente:
Dott. Ferro Salvatore, vice prefetto.

Componenti:
dott. Scuderi Mario, medico provinciale;
prof. dott. Brancati Raffaele, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Catania;
prof. dott. Fichera Salvatore, docente di patologia medica;
dott. Adorno Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
dott. Saitta Antonio Quintilio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1950

L'Alto commissario: COTELLESSA

(1159)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Cremona in data 28 febbraio 1949, n. 25213, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1948, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Gioacchino Rigucci, vice prefetto.

Componenti:
dott. Francesco Angelillo, medico provinciale;
prof. dott. Aristeo Bertola, docente in clinica medica;
prof. dott. Rodolfo Grignani, docente in clinica chirurgica;
dott. Angelo Francioni, medico condotto.

Segretario:
dott. Vittorio Cinti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1950

L'Alto commissario: COTELLESSA

(1158)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, che approva il regolamento per il personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;
Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente e successive estensioni;
Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, concernente passaggio degli aiuti e assistenti universitari nei ruoli delle altre Amministrazioni;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 845, concernente modificazioni all'organico del personale civile tecnico dell'Istituto geografico militare;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici, a favore dei combattenti della guerra 1940-43;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio in prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, concernente revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 40757/12106.2.9.25/1.3.1, del 1° settembre 1949;

Considerato che il primo posto dei tre per i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato l'espletamento del concorso deve essere riservato agli aiuti ed assistenti universitari, a termine del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di ingegnere geografo aggiunto in prova dell'Istituto geografico militare (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 30:

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni nove:

per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra; nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

1) cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in ingegneria o in matematica munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40, o certificato provvisorio rilasciato dall'Università presso la quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale dovrà risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune, ove il concorrente risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del regio decreto 29 gennaio 1927, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo di L. 40, sul primo foglio, e di L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. - Certificato di lodevole servizio (su carta da bollo da L. 24), rilasciato dal competente capo ufficio dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

11. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso egli dovrà indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra; dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o, in mancanza, l'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (limitatamente agli iscritti all'Opera stessa) nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli dell'Opera. Tale attestazione dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera;

e) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

f) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 la dichiarazione modello 69 rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

g) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

h) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

m) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (esercito, aeronautica, marina, guardia di finanza) nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi insieme con i documenti dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice da nominare ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Firenze e consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale giusta il programma annesso al presente decreto.

Il giorno in cui avranno inizio gli esami sarà comunicato agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punto riportato nella prova scritta ed il punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile, pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1950
Registro Esercito n. 7, *foglio n.* 177. — TEMPESTA

PROGRAMMA PER GLI ESAMI

PROVA SCRITTA

Geodesia:

a) Nozioni di geometria differenziale - Coordinate curvilinee Curvatura della superficie - Equazioni della geodetica in coordinate curvilinee ed in coordinate geodetiche polari - Deduzioni delle formule fondamentali di trigonometria sferica - Cenni sulla teoria degli errori, geodesia dinamica, fotogrammetria;

b) Teorema di Lègendre per la risoluzione di triangoli geodetici - Coordinate geodetiche rettangolari;

c) Calcolo delle coordinate geografiche dei vertici di una triangolazione Teorema di Dalby;

d) Livellazione geodetica e livellazione geometrica di precisione;

e) Nozioni fondamentali di astronomia geodetica Determinazione delle coordinate geografiche e dell'azimut.

N.B. — La durata della prova scritta è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

Verterà su tutto il programma stabilito per la prova scritta e avrà la durata non superiore ad un'ora.

Roma, addì 9 gennaio 1950

(1166) *Il Ministro*: PACCIARDI

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 10812 del 14 giugno 1947 con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami a ventinove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1946;

Veduto il successivo decreto n. 571 del 10 gennaio 1948, col quale venne revocato il concorso al posto della 3ª condotta medica del comune di Bobbio, a seguito della soppressione della condotta stessa;

Veduto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 11 febbraio 1948, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Veduta la graduatoria di merito formulata dalla Commissione medesima;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduta la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

N.	Candidato	Punti
1.	Lecce Gaetano	punti 121,130/150
2.	Poggi Giuseppe	» 117,600/150
3.	Negri Arcangelo	» 117,370/150
4.	Astorri Palmiro	» 116,420/150
5.	Chiesa Paolo	» 115,982/150
6.	Follini Vittorio	» 115,511/150
7.	Granelli Andrea	» 113,340/150
8.	Bellagamba Contardo	» 112,050/150
9.	Fioritto Primiano	» 111,307/150
10.	Taddei Giulio	» 110,200/150
11.	Faverzani Mario	» 110,120/150
12.	Dondoli Carlo	» 108,720/150
13.	Curtoni Cesare	» 106,739/150
14.	Contini Albino	» 106,080/150
15.	Cella Daniele	» 104,400/150
16.	Nicelli Mario	» 102,870/150
17.	Fabrizi De Biani Alberto	» 102,045/150
18.	Capuzzi Alessandro	» 101,623/150
19.	Malvermi Pietro	» 101,027/150
20.	Perini Gianni	» 99,442/150
21.	Berta Bruno	» 95,569/150
22.	Orsi Fiorenzo	» 94,180/150
23.	Cavanna Amedeo	» 93,569/150
24.	Frattini Giuseppe	» 93,402/150
25.	Curtoni Bruno	» 93,078/150
26.	Bonzagni Cadmo	» 89,713/150
27.	Bergamaschi Giancarlo	» 89,500/150
28.	Silvotti Paolino	» 88,434/150
29.	Granelli Attilio	» 87,348/150
30.	Chiesa Domenico	» 87,295/150
31.	Presti Giuseppe	» 85,020/150
32.	Celli Franco	» 84,737/150
33.	Novelli Siro	» 84,588/150
34.	Masseroni Camillo	» 84,049/150
35.	Zanelli Guido	» 83,988/150
36.	Francalanci Ilio	» 83,894/150
37.	Curti Mario	» 83,791/150
38.	Bassani Antonio	» 83,619/150
39.	Carrara Giacomo	» 83,437/150
40.	Cavalli Aldo	» 83,208/150
41.	Castellotti Anselmo	» 83,008/150
42.	Mazza Alberto	» 82,352/150
43.	Fracchioni Antonio	» 81,840/150
44.	Ferrari Giovanni	» 80,602/150
45.	Gatti Pietro	» 80,555/150
46.	Nani Carlo	» 79,366/150
47.	Tagliani Carlo	» 78,169/150
48.	Gardini Lino	» 78,010/150
49.	Torre Enrico	» 77,875/150
50.	Mariani Guglielmo	» 77,296/150
51.	Medagliani Dino	» 76,501/150
52.	Garolfi Romeo	» 76,259/150
53.	Maffi Alfonso	punti 75,612/150
54.	Cavaciuti Pietro	» 75,067/150
55.	Riggio Rino	» 75 — /150
56.	Paolillo Claudio	» 74,741/150
57.	Galuppi Domenico	» 74,259/150
58.	Ugolotti Guido	» 74,139/150
59.	Tassi Luigi	» 73,924/150
60.	Gentile Angelo	» 73,888/150
61.	Gandolfini Bartolomeo	» 73,561/150
62.	Amoretti Paolo	» 73,551/150
63.	Zagnoni Franco	» 73,155/150
64.	Mezzadri Giorgio	» 73,088/150
65.	Taddei Morici Mario	» 72,188/150
66.	Fellegara Luigi	» 72,055/150
67.	Nicelli Franco	» 71,945/150
68.	Mazzoni Giancarlo	» 71,501/150
69.	Bartoli Gian Vincenzo	» 70,640/150
70.	Gatti Mario	» 70,486/150
71.	Reggiani Franco	» 70,443/150
72.	Borri Carlo	» 70,064/150
73.	Sala Luigi	» 69,822/150
74.	Di Nallo Lino	» 69,750/150
75.	Cavazzi Fernando	» 68,346/150
76.	Sacchetti Tonino	» 67,790/150
77.	Bailo Tito	» 67,733/150
78.	Cassinari Andrea	» 67,362/150
79.	Bricca Giacinto	» 67,174/150
80.	Petranca Temistocle	» 67,165/150
81.	Calanchi Guido	» 67,019/150
82.	Barbieri Luciano	» 66,883/150
83.	Negrotti Giuseppe	» 66,665/150
84.	Frati Ennio	» 66,055/150
85.	Bianchi Alfredo	» 65,978/150
86.	Inzani Achille	» 65,644/150
87.	Dallavalle Fernando	» 65,005/150
88.	Gagliardo Giannino	» 64,363/150
89.	Milani Aldo	» 64,060/150
90.	Bernocchi Franco	» 63,445/150
91.	Zucconi Tinerario	» 62,900/150
92.	Horack Italo	» 62,483/150
93.	Sabia Enrico	» 62,412/150
94.	Bozzetti Agostino	» 62,168/150
95.	Burgazzoli Felice	» 62,128/150
96.	Ceretoli Uberto	» 60,655/150
97.	Pettenati Carlo	» 60,600/150
98.	Ferretti Carlo	» 60,378/150
99.	Malvicini Gianfranco	» 59,860/150
100.	Mengoli Federico	» 59,320/150
101.	Perazzi Felice	» 59,122/150
102.	Ratti Franco	» 59,063/150
103.	Gianvíti Gino	» 58,110/150
104.	Carraro Torrilio	» 56,657/150
105.	Bressi Sergio	» 55,219/150

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 18 febbraio 1950

Il prefetto: DE BONIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Veduto il proprio decreto n. 4847 in data 18 febbraio 1950, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1946, così come formulata dall'apposita Commissione giudicatrice;

Veduto il proprio decreto n. 571 del 10 gennaio 1948, con il quale venne revocato il concorso relativo al posto della 3ª condotta medica del comune di Bobbio, a seguito della soppressione della condotta stessa;

Vedute le domande dei candidati compresi nella graduatoria e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali essi aspirano;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduta la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1. Lecce dott. Gaetano: Pianello Val Tidone (condotta unica);
2. Poggi dott. Giuseppe: Piacenza (condotta 2° quartiere urbano);
3. Negri dott. Arcangelo: Rivergaro (condotta unica);
4. Astorri dott. Palmiro: Castel San Giovanni (condotta 2° reparto capoluogo);
5. Chiesa dott. Paolo: Rottofreno (condotta unica);
6. Follini dott. Vittorio: Gossolengo (condotta unica);
7. Granelli dott. Andrea: Caorso (condotta unica);
8. Bellagamba dott. Contardo: Fiorenzuola d'Arda (condotta ovest capoluogo);
9. Fioritto dott. Primiano: Monticelli d'Ongina (2ª condotta San Nazzaro d'Ongina);
10. Taddei dott. Giulio: non viene dichiarato vincitore di condotta in quanto le due sedi da lui indicate nella domanda di ammissione al concorso di cui trattasi sono state assegnate a concorrenti che lo precedono in graduatoria (art. 55 quarto comma, del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281);
11. Faverzani dott. Mario: Cortemaggiore (condotta unica);
12. Dondoli dott. Carlo: Sarmato (condotta unica);
13. Curtoni dott. Cesare: Ziano Piac. (1ª condotta capoluogo);
14. Contini dott. Albino: San Giorgio Piacentino (1ª condotta capoluogo);
15. Cella dott. Daniele: Bobbio (2ª condotta capoluogo);
16. Nicelli dott. Mario: San Pietro in Cerro (condotta unica);
17. Fabrizi De Biani dott. Alberto: Alseno (2ª condotta Castelnuovo Fogliani);
18. Capuzzi dott. Alessandro: Castelvetro Piacentino (2ª condotta San Giuliano);
19. Malvermi dott. Pietro: Ziano Piac. (2ª condotta Vicobarone);
20. Perini dott. Gianni: Bettola (2ª condotta San Bernardino);
21. Berta dott. Bruno: Vigolzone (condotta unica);
22. Orsi dott. Fiorenzo: Lugagnano Val d'Arda (1ª condotta capoluogo);
23. Cavanna dott. Amedeo: Lugagnano Val d'Arda (2ª condotta Rustigazzo);
24. Frattini dott. Giuseppe: Carpaneto Piacentino (2ª condotta Rezzano);
25. Curtoni dott. Bruno: Ottone (capoluogo);
26. Bonzagni dott. Cadmo: Gropparello (2ª condotta Groppovisdomo);
27. Bergamaschi dott. Giancarlo: Nibbiano (1ª condotta capoluogo);
28. Silvotti dott. Paolino: Vernasca (2ª condotta Vigoleno);
29. Granelli dott. Attilio: Travo Coli (condotta consorziale).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 4 marzo 1950.

Il prefetto: DE BONIS

(1123)

PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo sezione direttore dei pubblici macelli di Genova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il bando di concorso per il posto di veterinario capo sezione direttore dei pubblici macelli di Genova, di cui al decreto prefettizio 10 gennaio 1948;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo e riportata nel verbale del 27 febbraio 1950;

Visti gli articoli 23, 55 e 65 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso al posto di veterinario capo sezione direttore dei pubblici macelli di Genova, di cui alle premesse, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso e riportata nel verbale del 27 febbraio 1950:

1. Pellegrino dott. Angelo	punti	140,13/200
2. Nardelli dott. Lino	»	137,52/200
3. Setti prof. dott. Carlo	»	132,44/200

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè agli albi pretori di questa prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 7 marzo 1950

Il prefetto: VITELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto di pari numero, in data odierna, col quale è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per il posto di veterinario capo sezione direttore dei pubblici macelli di Genova, bandito con decreto prefettizio del 10 gennaio 1948:

1. Pellegrino dott. Angelo	»	140,13/200
2. Nardelli dott. Lino	»	137,52/200
3. Setti prof. dott. Carlo	»	132,44/200

Visti gli articoli 23, 55 e 65 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari nei Comuni e nelle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il concorrente Pellegrino dott. Angelo, primo classificato nella graduatoria di merito, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario capo sezione direttore dei pubblici macelli di Genova, di cui alle premesse.

Genova, addì 7 marzo 1950

Il prefetto: VITELLI

(1122)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.